

Assicurazione sulla vita di tipo Unit-linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Poste Vita S.p.A.

Postevita
GruppoAssicurativoPostevita

Postevita Soluzione Flessibile New
Contratto Unit-linked (Ramo III)
25/05/2020

Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Poste Vita S.p.A., Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma, Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, Indirizzo sito internet: www.postevita.it, Indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it, PEC: postevita@pec.postevita.it.

Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana, appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma, Italia. Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, indirizzo sito internet: www.postevita.it, indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it, PEC: postevita@pec.postevita.it, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e n. 2987 del 27/6/2012, è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capogruppo del "Gruppo Assicurativo Poste Vita" iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.

I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita, di seguito riportati, si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2019:

- il patrimonio netto ammonta a 3.916,88 milioni di euro, di cui 1.216,61 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 2.700,27 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio
- l'indice di solvibilità riferito alla gestione vita risulta essere pari al 312% e rappresenta il rapporto tra i mezzi propri ammissibili pari a 11.466 milioni di euro ed il requisito di capitale pari a 3.675 milioni di euro.

Per le informazioni patrimoniali e di solvibilità si rimanda alla "Relazione Unica sulla solvibilità e condizione finanziaria" del Gruppo Poste Vita consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.postevita.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Poste Vita Soluzione Flessibile New è un contratto finanziario-assicurativo di tipo unit linked, a premio unico, che prevede prestazioni collegate al valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile.

Il Fondo Interno Assicurativo si prefigge l'obiettivo di realizzare una crescita del Capitale Investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La politica di investimento prevede un'allocazione dinamica delle risorse, orientata prevalentemente verso quote di più OICVM, che investono in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area Euro che internazionali.

▪ **Prestazioni in caso di vita (a scadenza):** a condizione che l'Assicurato sia in vita, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto un importo, collegato esclusivamente alla performance del Fondo Interno Assicurativo, determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall'Investitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla Data Scadenza.

▪ **Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato:** In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponde ai beneficiari il Capitale Caso Morte, pari all'importo determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall'Investitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato dal secondo Anno Assicurativo del Contratto in poi, il Capitale Caso Morte verrà maggiorato di una percentuale definita in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso.

In ogni caso, il valore dell'incremento del Capitale Caso Morte non può superare l'importo di 50.000 euro.

Il Contratto prevede la possibilità di differire per una sola volta la Data Scadenza di un periodo pari a 3 anni. Poste Vita fornisce per iscritto all'Investitore-Contraente, entro 60 giorni dalla Data Scadenza, una descrizione sintetica delle modalità e delle tempistiche per l'esercizio di tale opzione di differimento (l'Opzione). Successivamente alla ricezione della predetta comunicazione, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di esercitare l'Opzione tramite comunicazione scritta, inviata prima della Data Scadenza.

Il Contratto consente l'investimento del Premio Versato in un solo fondo interno e, pertanto, non è prevista la possibilità di effettuare switch tra fondi.

Il Regolamento del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile è disponibile sul sito internet www.postevita.it



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati eventi, quali: la non autosufficienza, la malattia grave e gli infortuni che determinino inabilità temporanea o invalidità totale e permanente.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limiti di copertura per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

La domanda di liquidazione può essere presentata allegando per ogni richiesta, copia del codice fiscale e di un documento di identità non scaduto:

- presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta.
- per raccomandata a/r a: **Poste Vita S.p.A., Liquidazioni Vita - Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma**
- in caso di scadenza, è possibile inoltrare la richiesta di liquidazione anche tramite la propria Area Riservata dal sito www.postevita.it, esclusivamente nel caso in cui il Beneficiario a scadenza coincida con il Contraente.

In caso di recesso

Il Contraente deve inviare a **Poste Vita S.p.A. - Prodotti di Rischio e Portafoglio Vita** la richiesta firmata insieme a:

- originale di polizza
- eventuali appendici.

In caso di riscatto totale

Il Contraente deve inviare a Poste Vita la richiesta di pagamento firmata corredata da:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)
- originale di polizza o la denuncia di smarrimento
- eventuali appendici.

In caso di riscatto parziale

Il Contraente deve inviare a Poste Vita la richiesta di pagamento firmata corredata da:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)
- copia dell'originale di polizza o la denuncia di smarrimento
- copia di eventuali appendici.

In caso di scadenza del Contratto

L'avente diritto deve inviare a Poste Vita la richiesta di pagamento, firmata anche dall'Investitore-Contraente, se persona diversa dall'Assicurato, corredata da:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato
- originale di polizza o la denuncia di smarrimento
- eventuali appendici.

In caso di decesso dell'Assicurato

I Beneficiari devono inviare a Poste Vita:

- richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari e dal Contraente, se diverso dall'Assicurato
- certificato di morte dell'Assicurato
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata con l'indicazione di assenza o meno del testamento e con l'indicazione dell'unicità degli eredi
- decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci
- copia di un documento identificativo e del codice fiscale per ogni Beneficiario.

Poste Vita si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti se fossero necessari per verificare l'obbligo di pagamento. In ogni caso, l'avente diritto deve essere identificato presso un ufficio postale, preferibilmente quello di sottoscrizione della polizza, munito di un documento di identità in corso di validità e di codice fiscale o con le diverse modalità individuate da Poste Vita.

Qualora fosse residente all'estero, è invitato a recarsi, munito di un documento di identità in corso di validità e di codice fiscale, presso il Consolato Italiano, oppure presso un Notaio, per provvedere all'autenticazione della firma oppure a identificarsi con le diverse modalità individuate da Poste Vita trasmettendone, nel primo caso, l'attestazione a: **Poste Vita S.p.A. Liquidazioni Vita - Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma.**

Prescrizione: il termine di prescrizione, cioè il periodo di tempo entro il quale è possibile far valere i propri diritti al pagamento, è stabilito dalla legge in 10 anni dal decesso dell'Assicurato, (art. 2952 del Codice Civile). Se gli aventi diritto non richiedono gli importi dovuti entro 10 anni, Poste Vita ha l'obbligo di versare le somme al Fondo istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Erogazione della prestazione: dal momento in cui riceve la documentazione completa presso la propria sede, Poste Vita paga la somma dovuta entro 30 giorni. In caso di riscatto tale termine è ridotto a 20 giorni a condizione che sia stata effettuata l'identificazione dell'avente diritto.

Se dopo questi termini Poste Vita non ha ancora pagato, paga anche gli interessi di mora al saggio legale a partire dal termine stesso.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile:

- in caso di dolo o colpa grave:
 - ha diritto di impugnare il Contratto dichiarando all'Investitore-Contraente di voler esercitare il diritto di chiedere l'annullamento del Contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - qualora l'evento si verifichi prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata.
 - ove non sussista dolo o colpa grave ha diritto:
 - di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
 - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, ove l'evento si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal Contratto.
- La Compagnia decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|---|
| Premio | <p>Postevita Soluzione Flessibile New prevede il versamento di Premio Unico di importo non inferiore a 500 euro, previsto in un'unica soluzione alla Data Decorrenza.</p> <p>Trascorsa la prima Ricorrenza Annuale, l'Investitore-Contraente avrà la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto al Premio Unico già corrisposto, di importo non inferiore a 500 euro ciascuno. L'investitore-Contraente può fare i versamenti aggiuntivi anche tramite propria area riservata dal sito www.postevita.it; l'importo di ogni versamento non può essere superiore a 15.000 euro e inferiore a 100 euro.</p> <p>Il versamento del Premio Unico, nonché i versamenti aggiuntivi possono essere effettuati presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A. tramite addebito sul Conto BancoPosta o, in alternativa, oltre che in caso di estinzione del Conto BancoPosta, sul Libretto di Risparmio Postale, o tramite assegno circolare o bancario, secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta.</p> <p>I versamenti aggiuntivi da Area Riservata possono essere pagati tramite addebito su Conto BancoPosta on line intestato al Contraente.</p> <p>Il Premio Versato, che in assenza di Costi coincide con il Capitale Investito, viene investito in quote del Fondo Interno Assicurativo. La data di investimento del Premio Unico nel Fondo Interno Assicurativo è il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla sottoscrizione del Contratto.</p> |
| Rimborso | <p>Poste Vita è tenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, al rimborso di un importo pari al prodotto tra il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall'Investitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota, calcolato con riferimento al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di recesso.</p> |
| Sconti | Fattispecie non prevista. |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|--|
| Durata | <p>Il Contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione dello stesso sino alle ore ventiquattro della data Scadenza.</p> <p>Il contratto ha una durata di 7 Anni Assicurativi, con la possibilità per l'Investitore-Contraente di differirne per una sola volta la scadenza per un periodo di 3 anni.</p> |
| Sospensione | Non è prevista la sospensione del contratto. |



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

| | |
|--------------------|---|
| Revoca | Le previsioni normative relative alla revoca della proposta non trovano applicazione. Il Contraente potrà recedere dal contratto. |
| Recesso | <p>Entro 30 giorni dalla stipula del contratto si può recedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ inviando una raccomandata a/r a: Poste Vita S.p.A. - Prodotti di Rischio e Portafoglio Vita - Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma ▪ presentando la richiesta di recesso all'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta. <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, completa di tutta la documentazione, Poste Vita deve rimborsare all'Investitore-Contraente la somma dovuta.</p> |
| Risoluzione | Fattispecie non prevista. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a Clienti al dettaglio caratterizzati da una conoscenza ed esperienza elementare dei mercati e degli strumenti finanziari e da una propensione al rischio medio-bassa. Inoltre, il prodotto si rivolge a Clienti che vogliono soddisfare al contempo le esigenze di investimento del risparmio e di crescita del capitale e le esigenze di copertura assicurativa per il caso di decesso dell'Assicurato.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'Assicurato dovrà avere un'età compresa tra 18 e 70.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.
In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, sono previsti i seguenti costi:

• tabella sui costi per riscatto:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Costi per riscatto totale | Non previsti |
| Costi per riscatto parziale | Non previsti |

• costi per l'esercizio delle opzioni

l'esercizio dell'opzione di differimento a scadenza non prevede l'applicazione di costi.

• costi di intermediazione

la quota parte percepita dall'Intermediario, determinata sulla base delle ultime rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio d'impresa, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 27,8%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale di rendimento?

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del Premio Versato a scadenza o di corresponsione di un rendimento minimo. Pertanto, vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga, a scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto da parte dell'Investitore-Contraente, un ammontare inferiore al Premio Versato in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui investe il Fondo Interno Assicurativo.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

| | |
|---------------------------------------|--|
| Valori di riscatto e riduzione | <p>Il riscatto è previsto, sia in misura totale che parziale, purché dalla Data di Decorrenza sia trascorso il periodo di 30 giorni durante il quale si può recedere dall'assicurazione.</p> <p>Riscatto Totale: L'Investitore-Contraente riceve un importo determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute per il Valore Unitario della Quota, alla data di disinvestimento. Il riscatto totale non ha alcun costo. Con il riscatto totale il contratto finisce e non può più essere riattivato</p> <p>Riscatto Parziale: Il riscatto parziale è soggetto a due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'importo per il quale si intende chiedere il riscatto sia almeno pari a 500 euro ▪ il controvalore delle quote residue sia non inferiore a 500 euro <p>Il numero di quote oggetto di riscatto parziale viene determinato dividendo l'importo richiesto per il Valore Unitario della Quota alla data di disinvestimento. In caso di riscatto del Contratto, la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo e pertanto l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al Premio Versato in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui investe, direttamente o indirettamente, il Fondo Interno Assicurativo. Con il riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la parte di Capitale residuo. Il Contratto non prevede ipotesi di riduzione.</p> |
| Richiesta di informazioni | <p>Eventuali informazioni riguardanti il valore di riscatto, possono essere richieste direttamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al numero verde 800.316.181 ▪ alla casella di posta elettronica infoclienti@postevita.it ▪ per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito: Poste Vita S.p.A. - Marketing e Servizi al Cliente, Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma. <p>Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l'invio, via posta ordinaria, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa.</p> |

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
|---|---|
| All'IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato a Poste Vita abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <ul style="list-style-type: none"> - È possibile ricorrere alla procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB nei limiti e secondo le modalità previste dalla Delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |

| REGIME FISCALE | |
|---|--|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | <p>Tassazione delle somme assicurate Sono a carico dell'Investitore-Contraente le imposte e tasse presenti e future per legge applicabili come conseguenza dell'investimento e non è prevista la corresponsione all'Investitore-Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.</p> <p>Imposta di bollo Per effetto delle disposizioni previste dall'Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti relativi al presente contratto sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014). Si ricorda che l'imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo essa avvenga.</p> <p>Tassazione delle somme corrisposte Per le somme corrisposte da Poste Vita in dipendenza dell'assicurazione sulla vita sin qui descritta, ad eccezione di quelle erogate a fronte del premio eventualmente corrisposto dall'Assicurato a copertura del rischio demografico, la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall'Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). L'imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa qualora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.</p> |

AVVERTENZE

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO PER LE PRESTAZIONI DEI CONTRATTI UNIT-LINKED, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE È POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.